

**OGGETTO:** Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di «*Riqualificazione e ammodernamento della strada consortile Via Talamo, all'interno dell'area industriale ASI di Salerno*» (CIG: 83334260B0; Numero gara: 7791524; CUP: I57H17001820002).

**QUESITI PERVENUTI AL 02/07/2020**

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto **ing. Paolo Farnetano**, in qualità di R.U.P. della gara in oggetto, rende noto che sono pervenuti i seguenti quesiti a cui si dà risposta.

**QUESITO N.1:**

*«In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si chiede la possibilità di partecipazione in A.T.I., con il seguente assetto:*

- Impresa Mandataria: possesso delle categorie OG3 class. III, OG6 class. II;*
- Impresa Mandante: possesso della categoria: OG10 class. III-Bis*

*N.B.: Per la categoria OG6, si richiede la possibilità di subappaltare la parte mancante, coprendola con la categoria prevalente.».*


**RISPOSTA N.1:**

La risposta al quesito sopra riportato è **negativa**.

**L'art. 92, co. 1, del d.P.R. 207/2010** prevede difatti che *«Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente».*

Il successivo **comma 7** dello stesso articolo di legge prevede inoltre che *«In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente».*

La norma, pertanto, riserva in generale la possibilità di coprire i requisiti mancanti delle scorporabili con il surplus di categoria prevalente ai soli concorrenti singoli, estendendo tale facoltà ai raggruppamenti per le sole categorie relative a *strutture, impianti e opere speciali*, attualmente individuate all'art. 12, co. 1, della L. 80/2014.



### **QUESITO N.2:**

«All'art. 2 del disciplinare di gara sono riportate le categorie e le rispettive classifiche SOA; per le stesse viene riportata come prevalente la sola categoria OG3, mentre per le restanti non è indicato se sono scorporabili e/o subappaltabili.

Pertanto, in relazione a quanto riportato nel disciplinare di gara, si chiede se è possibile la partecipazione come impresa singola priva di qualificazione nella categoria OG10 (percentuale pari all'11,297% dell'importo complessivo dei lavori), ma in possesso di una qualificazione nella categoria prevalente OG3 classifica IVbis (idonea a coprire l'intero importo dei lavori) e di categoria OG6 classifica IV, dichiarando, a pena di esclusione, la facoltà di subappaltare per intero al 100% le relative lavorazioni della categoria OG10». Inoltre si chiede ancora, in caso di risposta positiva al ricorso del subappalto necessario, se è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori».

### **RISPOSTA N.2:**

La risposta al quesito sopra riportato è **positiva**.

Nel **Bando di Gara**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.67 del 12-6-2020), le lavorazioni relative alle categorie OG6 e OG10 sono espressamente dichiarate «*scorporabili*».

A termini dell'**art. 92, co. 1, del d.P.R. 207/2010**, «*Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*».

Pertanto il concorrente singolo in possesso di una qualificazione nella categoria prevalente OG3 classifica IV-bis, che copre ampiamente l'importo totale dei lavori in appalto, può senz'altro partecipare alla gara *de qua*.

Per quanto concerne invece i requisiti per l'esecuzione, l'**art. 12, comma 2, lett. "b" della L. n. 80/2014**, pur non consentendo l'esecuzione diretta delle lavorazioni rientranti nelle categorie di *opere generali* all'affidatario che risulti sprovvisto della relativa qualificazione, stabilisce che tali lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Infine, l'**art. 1, comma 18, della L. n. 55/2019**, che, fino al 31 dicembre 2020, ha parzialmente modificato l'**art. 105 del d.lgs. 50/2016**, consente il subappalto fino alla quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture ed ha sospeso l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.

**Responsabile A.T. f.f. / R.U.P.**  
**ing. Paolo Farnetano**